

Dossier “Morire di Carcere” Speciale ergastolo e “41-bis”

Negli ultimi due mesi il numero dei suicidi nelle carceri italiane è tornato sui livelli precedenti all'indulto: infatti sono stati 10 i detenuti a togliersi la vita tra aprile e maggio e c'è un dato inedito e preoccupante: 4 di loro erano ergastolani (o in attesa di giudizio per reati puniti con l'ergastolo). Il 2 giugno, infine, si è ucciso a L'Aquila Carmine Chirillo, sottoposto al regime di 41-bis, il cosiddetto “carcere duro”.

Questa impennata di suicidi tra i detenuti (nei primi tre mesi del 2007 ce n'era stato soltanto uno) potrebbe essere casuale e non trovare conferme nei prossimi mesi, ma potrebbe essere anche il segnale che i “fattori di speranza” rappresentati dalla concessione dell'indulto e dall'inizio di una legislatura molto “promettente” sotto il profilo delle novità nella legge penale si stanno rapidamente esaurendo.

Forse i detenuti hanno smesso di credere alle “promesse” di abrogazione della legge “ex-Cirielli” e di revisione delle normative sulle droghe e sull'immigrazione, mentre nelle carceri non si vedono riforme strutturali, che dovrebbero partire durante la riduzione dell'affollamento consentita dall'indulto. E il numero dei detenuti sta rapidamente risalendo: quasi 6.000 in più in soli 10 mesi, il che significa che tra un paio di anni rischiamo di ritrovarci ancora con 60.000 persone, stipate nelle celle in condizioni di inciviltà.

Il progetto di riforma del Codice penale rappresenta forse l'ultima spiaggia: molti si aspettano che le pene, non più ispirate da logiche emergenziali, diventino davvero funzionali al recupero della persona condannata, allineandosi peraltro con quelle vigenti in molti altri stati europei.

Nel frattempo però c'è il ministro Amato che dichiara “*ci sono mille possibilità o per non scontare una condanna, o per andare in prescrizione o per trovarsi fuori quando la gente si aspetta che tu sia dentro*”... e poi però denuncia il costo insostenibile delle carceri, tanto che lo Stato non riesce nemmeno più a pagare le bollette per l'acqua e l'elettricità. (Anche solo per queste “vili” questioni economiche converrebbe utilizzare di più le misure alternative... invece di lamentarsi che in carcere non ci va nessuno!).

Perché di certo c'è chi riesce a sfruttare i meccanismi processuali e delle prescrizioni evitando così il carcere, ma sono molte di più le persone chiamate a scontare una condanna definitiva a distanza di molti anni dal reato, quando magari sono riuscite a “rimettersi in riga”, a ricostruirsi una vita “regolare”, e oggi, proprio nella logica emergenziale sopra detta, non possono avere una misura alternativa.

Spero di sbagliarmi e che i molti suicidi di questi due mesi siano sganciati da quello che accade dentro e “intorno” al carcere. Ma un detenuto che non può coltivare la speranza di tornare libero è “morto dentro”, e l'appello dei 310 ergastolani al Presidente della Repubblica è provocatorio, sì, ma fino a un certo punto.

Alcuni dati

- 1.294 gli ergastolani reclusi nelle carceri italiane, l'8% del totale dei condannati
- 539 i detenuti sottoposti al 41-bis (il cosiddetto “carcere duro”)

Appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
(sottoscritto da 310 ergastolani, alla data del 2 giugno 2007)

*Al Presidente della Repubblica Italiana
Palazzo del Quirinale
00187 - Roma*

*p.c. Senatrice Maria Luisa Boccia
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 11
00186 - Roma*

Premesso: il 2 ottobre 2006 il gruppo del Partito della Rifondazione Comunista alla Camera ha depositato un disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo; primo firmatario della proposta di legge, l'On. Franco Giordano.

Questa mattina al passeggio correavamo in quattro, tutti ergastolani. Cielo nuvoloso con una leggera pioggia autunnale che ci bagnava, sembravamo anime in pena o meglio degli zombi che correavano.

Fra un giro di cortile e l'altro, parlavamo della disumanità della nostra pena:

L'ergastolo ti fa morire dentro a poco a poco.

Più ti avvicini al traguardo più questo si allontana.

Non siamo morti ma neppure vivi.

L'ergastolo trasforma la luce in ombra... la vita in morte.

La vita di un ergastolano è di una inutilità totale, non senso, aberrazione, sofferenza infinita.

La pena dell'ergastolo è un'invenzione di non-Dio, di una malvagità che supera l'immaginazione.

L'ergastolo è una pena che rende il nostro futuro uguale al nostro passato.

Un passato che schiaccia il presente e toglie la speranza al futuro.

È una pena stupida perché non c'è persona che rimanga la stessa nel tempo.

All'ergastolano gli rimane solo la vita ma la vita senza futuro è meno di niente.

Con la pena dell'ergastolo addosso è come se la vita fosse piatta ed eterna.

Non c'è bisogno di fare progetti per il giorno dopo e per il giorno dopo ancora poiché, in un certo senso, la pena dell'ergastolo è una vittoria sulla morte perché è più forte della morte stessa.

Con l'ergastolo puoi immaginare di vivere ma immaginare non è vivere.

L'ergastolo è come una clessidra, quando la sabbia è scesa viene rigirata.

L'ergastolo è una morte bevuta a sorsi, perché non ci mettiamo d'accordo e smettiamo di bere tutti insieme?

È una buona idea, passiamo parola agli ergastolani degli altri carceri, decidiamo tutti insieme di lanciare una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'abolizione della pena dell'ergastolo che sostenga l'iniziativa parlamentare.

Ogni ergastolano che venga in possesso di questo documento lo passi ad un altro ergastolano e ne invii una copia al Presidente della Repubblica ed una alla Senatrice Maria Luisa Boccia.

Io sottoscritto _____ dal carcere di _____
dichiaro che sono stanco di morire un pochino tutti i giorni ed ho deciso di morire una volta sola, quindi, chiedo che la mia pena dell'ergastolo sia tramutata in pena di morte.

Data e luogo

Firma leggibile

La ballata dell'ergastolano
di Carmelo Aldo Navarria (Carcere di Livorno)

*Passi lunghi ben distesi
un passo, ancora un passo
per tornare subito indietro
un altro giorno null'altro
senza andare da nessuna parte
sogni che iniziano dove finiscono
rumori di metallo di chiavi
per giorni per mesi per anni
mura di cinta sbarre cancelli
occhi carichi di ricordi
ormai solo corpi parlanti più
vicini alla morte che alla vita.*

*Passi lunghi ben distesi
un passo ancora un passo
per tornare subito indietro
prigionieri per sempre
togliendoci tutto
senza lasciarci niente
neppure la sofferenza
la disperazione il dolore
perché non si fa più parte
degli esseri umani.*

*Passi lunghi ben distesi
un passo, ancora un passo
un altro giorno null'altro
morendo dentro a poco a poco
presente uguale al futuro
uguale a domani uguale a ieri
sofferenza per il giorno dopo
e per il giorno dopo ancora.*

*Passi lunghi ben distesi
un passo, ancora un passo
un altro giorno null'altro
immaginando di vivere,
ma immaginare non è vivere.
Passi lunghi ben distesi
un passo, ancora un passo
con l'ergastolo la vita
diventa una malattia,
una morte bevuta a sorsi;
non ci uccidono: peggio,
ci lasciano morire per sempre,
di un dolore che è per l'eternità.*

Un altro giorno, null'altro.

E ora aboliamo il fine pena mai

di Patrizio Gonnella (Presidente dell'Associazione Antigone)

Sono 1.294 gli ergastolani reclusi nelle carceri italiane. L'8% del totale dei condannati. A questi vanno aggiunti tutti i cosiddetti ergastoli bianchi, ossia gli internati a vita negli ospedali psichiatrici giudiziari. Un quarto degli ergastolani ha avuto la forza e il coraggio di uscire dalla penombra carceraria e di riproporre pubblicamente la questione della pena detentiva a vita. Sappiano loro che dovranno convincere un'opinione di massa che vorrebbe invece trasformare tutti i detenuti, dico tutti, in ergastolani. È palesemente riduttivo pensare che chi ha sparato a zero contro l'indulto ne contestasse solo l'uscita anticipata di qualche mese o di tre anni; è evidente che ciò che realmente avrebbe voluto era che queste persone non uscissero mai più.

Carmelo Musumeci è il primo firmatario dell'appello al capo dello stato. Da anni viene trasferito punitivamente da un carcere all'altro solo perché non rinuncia a essere persona titolare di diritti. E allora li rivendica, li esige davanti a tutte le autorità costituite. Riterreste mai pericoloso un uomo che si rivolge a un magistrato di sorveglianza, a un sottosegretario o ad Antigone per poter completare gli studi universitari? L'ergastolo non è una pena esistente solo sulla carta. Chiedetelo a quei 310 che hanno firmato l'appello inviato al Quirinale e a Maria Luisa Boccia, senatrice del Prc, prima firmataria del disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo.

E proprio il Prc sta conducendo una coraggiosa battaglia su questo fronte impopolare. Poco meno di dieci anni fa il Senato approvò la trasformazione dell'ergastolo in una pena massima di 34 anni. Poi la discussione si arenò a Montecitorio. Prevalse il senso comune giustizialista.

Il dolore delle vittime va rispettato. Bisogna farlo però in silenzio, assicurando loro una giustizia rapida e efficace. Le legittime ragioni delle vittime non possono trasformare il diritto penale in vendetta. L'ergastolo è una pena contraria al senso di umanità. Per questo è costituzionalmente illegittima. La Consulta con un ragionamento contorto e capzioso ne ha confermato la legittimità sostenendo che nella prassi penitenziaria non esiste più. La bozza di riforma del codice penale elaborata dalla Commissione Pisapia ne prevederebbe il superamento.

I 310 ergastolani che hanno firmato l'appello hanno avuto la forza di porre il tema al centro della discussione politica e mediatica. Lo hanno fatto partendo dalle loro storie e dai loro corpi incarcerati. Pochi si sono resi conto qualche settimana fa che nello stesso giorno in cui il presidente della Repubblica in visita nel carcere romano di Rebibbia affermava che bisognava rivedere il sistema delle pene e che queste dovevano essere improntate a umanità, il Dipartimento di pubblica sicurezza snocciolava dati sull'aumento della criminalità dopo l'indulto.

Una strana coincidenza, visto che Giorgio Napolitano aveva partecipato alla marcia per l'ammnistia. Nella campagna per l'abolizione dell'ergastolo che intendiamo riproporre siamo certi che ora inizieranno a levarsi le voci contrarie. E ci sarà chi entrerà a gamba tesa. Chiunque lo faccia si ricordi che, come dicono i 310 firmatari dell'appello, "l'ergastolo è una pena che rende il nostro futuro uguale al passato, un passato che schiaccia il presente e toglie speranza al futuro... È una morte bevuta a sorsi".

Campagna per l'abolizione dell'ergastolo: lettera al mondo della cultura e dello spettacolo

"L'ergastolo è una pena che rende il nostro futuro uguale al passato, un passato che schiaccia il presente e toglie speranza al futuro... È una morte bevuta a sorsi. È una vittoria sulla morte perché è più forte della morte".

Scrivono così oltre trecento persone condannate all'ergastolo e detenute nelle carceri italiane e si rivolgono al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ed alla senatrice del PRC-SE Maria Luisa Boccia, prima firmataria del disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo.

È un messaggio forte ("siamo stanchi di morire un pochino tutti i giorni. Abbiamo deciso di morire una volta sola, le chiediamo che la nostra pena sia tramutata in pena di morte"), un grido di fronte al quale non si può girare la testa e far finta di non sentire.

La questione dell'abolizione dell'ergastolo, una pena che esclude per il condannato la prospettiva di una nuova vita, è questione da sempre al centro delle battaglie progressiste, è un obiettivo irrinunciabile di civiltà giuridica, è il cardine di quel "diritto penale minimo e mite" che solo può

invertire la spirale perversa che continuamente si crea tra le urla scomposte del giustizialismo, l'emarginazione di intere fasce sociali, la negazione dei diritti e della speranza.

Per questa ragione l'Associazione Antigone, la Sinistra Europea e il Partito della Rifondazione Comunista hanno organizzato un pubblico convegno il 18 giugno sull'argomento (Roma, ex hotel Bologna, ore 17) e lanciano un appello al mondo della cultura e dello spettacolo perché possa veicolare questo grido di dolore e di sollecitazione che viene dalle carceri e spingere le forze parlamentari ad una scelta coraggiosa, opportuna e civile.

Per aderire: associazione.antigone@tin.it; gennaro.santoro@rifondazione.it

Cos'è il "41-bis"?

Il regime di "41-bis" (detto comunemente "carcere duro") fu introdotto dalla legge n° 306 del 1992. Con esso venne concessa al Ministro di Grazia e Giustizia la facoltà di sospendere per "gravi motivi d'ordine e di sicurezza pubblica" l'applicazione delle regole di trattamento nei confronti di detenuti per reati di criminalità organizzata. L'efficacia di tale norma era, nel progetto del legislatore, di carattere temporaneo, infatti, secondo le previsioni dell'art. 29 dell'originario d.l., era limitata ad un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il clima storico in cui trova radice questa disposizione normativa è quello della cosiddetta legislazione dell'emergenza, infatti, a fronte dei gravissimi episodi del 1992 che videro come vittime Magistrati "di prima linea", il legislatore reagì emanando il d.l. 8 giugno 1992 n° 306, poi convertito con la Legge 7 agosto 1992 n. 356.

La temporaneità della norma ha tuttavia perso il suo significato, dal momento che numerose leggi di proroga hanno fatto sì che sia rimasta in vigore per dieci anni, finché la Legge 23 dicembre 2002, n° 279 l'ha resa definitiva, quasi come se si vivesse nella perenne emergenza, con l'ovvia conseguenza che numerosi detenuti ai quali furono sospese le normali regole di trattamento sin dal 1992 sono tutt'oggi sottoposti, a distanza di quindici anni, al regime del "carcere duro".

L'articolo "41-bis" dell'Ordinamento Penitenziario è quindi un regime carcerario "speciale", a cui vengono sottoposti i detenuti accusati o condannati per reati di mafia o di terrorismo; comunemente chiamato "carcere duro" prevede l'inasprimento delle condizioni detentive.

In particolare i colloqui con i familiari sono ridotti a 2 ore al mese (anziché le 4 o le 6 ore previste per gli altri detenuti), e consentiti solo attraverso il vetro divisorio con il controllo di microfoni o telecamere. Da quando, nel 1992, è entrato in vigore il regime di 41-bis molti detenuti hanno fatto sentire la loro voce per protestare contro le condizioni di vita in carcere stabilite dalla norma restrittiva. Il Consiglio d'Europa ha espresso una formale condanna per il regime detentivo del 41-bis previsto dalla legge italiana.

Quanti sono i detenuti in regime di "41-bis"?

Sono *539 i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale del 41-bis: 133 sono condannati, 198 imputati, 207 hanno una posizione mista e 1 è internato. Quanto alle organizzazioni criminali (dati relativi alla fine del 2006) solo 5 sono terroristi e 1 è un criminale comune. Tutti gli altri si dividono fra le varie mafie: Cosa Nostra 188, Camorra 132, 'Ndrangheta 96, Sacra Corona Unita 49, Stidda 23 e altre organizzazioni mafiose minori 32.

I detenuti sottoposto al 41-bis, che nel 2002 erano 659, sono andati poi diminuendo di anno in anno, calando a 623 nel 2003, 604 nel 2004, 577 nel 2005, 526 nel 2006, di cui 522 uomini e 4 donne.

L'istituto penitenziario che ne ospita il numero maggiore è Cuneo, dove sono 92. Seguono le carceri di L'Aquila con 82, Spoleto 66, Novara 64, Parma 56, Viterbo 50, Ascoli Piceno 47, Roma Rebibbia 26, Terni 24, Tolmezzo 19, Napoli Secondigliano 11, Milano Opera 1 e Favignana 1. (*Ministero della Giustizia, dati aggiornati al 3 maggio 2007)

Elaborazione curata da "Ristretti Orizzonti"

Fonti utilizzate: Associazione Antigone; Associazione Pantagruel; Ministero della Giustizia; Nuova Agenzia Radicale; Diritto & Diritti.

Legge 23 dicembre 2002, n° 279

Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n° 354 in materia di trattamento penitenziario

(G.U. 23 dicembre 2002, n. 300)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

b) al comma 2-bis, le parole: “terzo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto periodo”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

“2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta”.

*Art. 3.
(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

*Art. 4.
(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

*Art. 5.
(Relazione al Parlamento)*

1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.